

ATTIVITA' SINDACALE E CONTRATTO COLLETTIVO NEL RAPPORTO DI LAVORO
ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- TRADIZIONALE CONCEZIONE AUTORITATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO: PA IN POSIZIONE DI SUPREMAZIA RISPETTO AL DIPENDENTE; RAPPORTO DI LAVORO DISCIPLINATO SOLO DA LEGGI E REGOLAMENTI; I SINDACATI ESISTENTI INFLUENZANO DALL'ESTERNO L'ATTIVITA' NORMATIVA;
 - LEGGE QUADRO SUL PI NUM. 93 DEL 1983: PER LA PRIMA VOLTA ISTITUZIONALIZZA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA COME FONTE DI REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO MA:
 - OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE, SOGGETTI CONTRAENTI, LIVELLI DI CONTRATTAZIONE, PROCEDURE CONTRATTUALI NON SONO DISPONIBILI DALLE PARTI;
 - ACCORDO SINDACALE NON IMMEDIATAMENTE EFFICACE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO MA PRODUCE I SUOI EFFETTI DOPO ESSERE STATO RECEPITO IN UN APPOSITO DPR;
 - TU NUM. 165 DEL 2001 (E SUCCESSIVE MODIFICHE):
 - PRINCIPIO DELLA LIBERTA' CONTRATTUALE, SALVE LE MATERIE DI COMPETENZA LEGALE (ART. 40);
- I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
- PARTE PUBBLICA: ARAN (ART. 40: AGENTE CONTRATTUALE UNICO E DI CARATTERE TECNICO);
 - PARTE SINDACALE (ART. 43, COMMA 1):
 1. CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI COMPARTO O AREA: SINDACATI NAZIONALI O CONFEDERAZIONI;
 2. CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI (;
- STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE (ART. 40):
 - CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI COMPARTO;
 - CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI (**ART. 40, COMMA 3**; COMMA 5; 42, COMMA 7);
 - CONTRATTI SEPARATI PER I DIRIGENTI (ART. 46, COMMA 2);
 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO E CONTROLLO DELLA SPESA (ART. 47):

- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI COMPARTO O PER I DIRIGENTI;
- **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (ART. 43, COMMA 5);**
- EFFICACIA SOGGETTIVA DEI CONTRATTI COLLETTIVI: ART. 40, COMMA 4; 45, COMMA 2;
- OGGETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI: ART. 45, COMMA 1;
- INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI: ART. 49;
- APPLICABILITA' DELLO STATUTO DEI LAVORATORI: ART. 51; 42, COMMA 2;
- DISCIPLINA DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI: ART. 42;
- DISCIPLINA DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE E GIURISDIZIONE: ART. 63 E 63-BIS.